


ATO



Umbria 3

**Ill.mo Prof.
Gilberto Muraro
Presidente del
Comitato di Vigilanza
sull'uso delle Risorse Idriche
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA**


Prot. 1164

Oggetto: Tariffa del S.I.I. Risposta a Vs. Prot. n. 444 del 04/11/2004.

In riferimento all'oggetto si forniscono gli ulteriori chiarimenti richiesti:

- 1) L'Autorità d'Ambito scrivente ha approvato il Piano d'Ambito con la tariffa reale media di ciascun anno (dal 2002 al 2032) con deliberazione assembleare n. 2 del 29/05/2003. La Tariffa 2004 è stata approvata con deliberazione assembleare n. 11 del 08/09/2004 all'interno della previsione tariffaria del Piano d'Ambito. Non si è quindi avuta nel 2004 alcuna variazione retroattiva ma semplicemente una nuova articolazione delle fasce di consumo con l'aggiunta dell'incremento Istat annuale anch'esso previsto dal Piano d'Ambito.
La nuova articolazione delle fasce si è resa necessaria al fine del rispetto della Legge Galli che impone l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio della gestione.
- 2) Si concorda con il Comitato che il metodo normalizzato non prevede espressamente i costi relativi al "funzionamento dell'Aato". Infatti, gli stessi, negli Ato della Regione Umbria così come in altre regioni, trovano specifico fondamento nella previsione di leggi regionali, in generale successive al Metodo del 1996. La previsione del Canone in oggetto è contenuta nell'art. 7 comma 6

ATO



Umbria 3

della L.r. n. 43/1997, così come al successivo comma è previsto il canone di concessione delle reti, a favore dei Comuni. A tal proposito si allega la comunicazione pervenuta dalla Regione dell'Umbria in data 18/11/2004.

- 3) Quanto al riconoscimento dei mutui pregressi si concorda in linea di principio con la posizione espressa dal Comitato. Si evidenzia che l'Assemblea dell'Ato Umbria 3 già nel 2002 ha stabilito un'unica tariffa di ambito evitando differenziazioni territoriali che, come noto, sarebbero state possibili in base all'art. 13 comma 9) della L.r. n. 36/94. E ciò al fine di una migliore e più completa attuazione della Legge Galli. Si sottolinea comunque che agli atti dell'ATO Umbria 3 non risulta alcun mutuo contratto per il risarcimento danni ad Enel Hydro né a qualsiasi altro soggetto.

- 4) Il Tribunale Superiore delle acque di Roma è stato adito contro la pretesa di Endesa Italia di indennizzo ai sensi dell'art. 45 del TU n. 1775 del 1933 sul presupposto che l'art. 2 della Legge Galli ha radicalmente innovato la materia dando priorità all'uso umano e inibendo gli altri usi qualora ledano e contrastino con l'uso umano.

Cordiali saluti.

Foligno, lì 23 novembre 2004

Il Presidente
(Giampietro Angelini)